

**Legge**  
**di applicazione alla legislazione federale in materia**  
**di indicazione dei prezzi**  
 (del 3 novembre 2003)

IL GRAN CONSIGLIO  
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 26 novembre 2002 n. 5331 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 3 settembre 2003 n. 5331 R della Commissione della legislazione,
- visto il rapporto aggiuntivo 15 ottobre 2003 n. 5331 R agg. della Commissione della legislazione,

**decreta:**

Capitolo I  
**Disposizioni generali**

**Campo d'applicazione**

**Art. 1** La presente legge disciplina l'applicazione delle normative federali in materia di indicazione dei prezzi.

Capitolo II  
**Competenze e collaborazione**

**Autorità di applicazione**

**a) Consiglio di Stato**

**Art. 2** Il Consiglio di Stato designa il dipartimento<sup>1</sup> competente per l'applicazione della presente legge ed emana il regolamento d'applicazione.

**b) Municipi**

**Art. 3** <sup>1</sup>I Municipi sono tenuti a collaborare con il dipartimento competente per l'applicazione delle normative in materia di indicazione dei prezzi.

<sup>2</sup>Essi segnalano all'autorità cantonale le irregolarità e le violazioni alla legislazione in materia di indicazione dei prezzi.

**c) Associazioni**

**Art. 4** Le associazioni che per statuto si dedicano alla protezione dei consumatori collaborano nelle segnalazioni delle irregolarità.

Capitolo III  
**Informazioni**

**Informazioni dalle autorità**

**Art. 5** <sup>1</sup>Le autorità amministrative cantonali e comunali nonché le autorità giudiziarie, anche se vincolati dal segreto d'ufficio, comunicano gratuitamente, su richiesta scritta e motivata del dipartimento, quelle informazioni che nel caso concreto risultano utili e necessarie per l'applicazione delle normative federali in materia di indicazione dei prezzi e della presente legge.

<sup>2</sup>Esse segnalano inoltre d'ufficio tutti i casi, costatati nella loro attività, che possono dare adito ad un intervento da parte del dipartimento per violazione delle disposizioni in materia di indicazione dei prezzi.

Capitolo IV  
**Sanzioni e rimedi di diritto**

**Infrazioni**

---

<sup>1</sup> Con DE 30.6.2010, modificato dai R 16.9.2014 e R 7.12.2017, è stato designato il Dipartimento delle istituzioni, Polizia cantonale, Servizi generali, Servizio autorizzazioni, commercio e giochi - BU 2010, 225; BU 2014, 455; BU 2017, 440.

**Art. 6**     <sup>1</sup>Le infrazioni alla presente legge e al regolamento sono punite con una multa sino a fr. 20'000.-- secondo la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni.<sup>2</sup>  
<sup>2</sup>Sono riservate le disposizioni penali previste dalla legislazione federale.

**Rimedi di diritto**

**Art. 7**<sup>3</sup>     <sup>1</sup>Contro le decisioni amministrative del dipartimento competente è dato ricorso al Consiglio di Stato.  
<sup>2</sup>Le decisioni del Consiglio di Stato sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

Capitolo V  
**Disposizioni transitorie e finali**

**Norma transitoria**

**Art. 8**     La presente legge si applica a tutte le procedure in corso al momento della sua entrata in vigore.

**Entrata in vigore**

**Art. 9**     <sup>1</sup>Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.  
<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato fissa la data della sua entrata in vigore.<sup>4</sup>

Pubblicata nel BU **2003**, 439.

---

<sup>2</sup> Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 261.

<sup>3</sup> Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 480.

<sup>4</sup> Entrata in vigore: 1.1.2004 - BU 2003, 440.